

REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione ed all'esportazione di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1778/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75, del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1188/77 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2852/80⁽¹⁰⁾, ha stabilito l'elenco dei dati che devono essere comunicati alla Commissione;

considerando che sono necessarie informazioni supplementari ai fini dell'applicazione della politica agraria comune nei settori del tabacco, delle carni suine, delle uova e del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1188/77 deve quindi essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1188/77 è modificato come segue:

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
 (2) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 1.
 (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.
 (5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
 (6) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.
 (7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
 (8) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.
 (9) GU n. L 138 del 4. 6. 1977, pag. 12.
 (10) GU n. L 296 del 5. 11. 1980, pag. 13.

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i dati seguenti:

a) per i prodotti di cui ai punti

- I. Carni suine,
- II. Carni bovine,
- III. Uova e pollame,
- XII. Carni ovine e caprine,

dell'allegato I, importati in provenienza da paesi terzi: quantitativi e valore statistico;

b) per i prodotti di cui al punto "V. Cereali e riso", lettera a), dell'allegato I, importati in provenienza da un paese terzo o esportati verso un paese terzo: quantitativi;

c) per i prodotti di cui ai punti

- I. Carni suine,
- III. Uova e pollame,

dell'allegato I, esportati verso paesi terzi: quantitativi e valore statistico;

d) per i prodotti di cui al punto "XIII. Tabacco greggio" dell'allegato I, importati in provenienza da un paese terzo: quantitativi,

distinti secondo la nomenclatura NIMEXE. Inoltre, le importazioni sono distinte per paese d'origine e le esportazioni per paese di destinazione ».

2. La seguente sezione XIII. è aggiunta all'allegato I:

« XIII. — Tabacco greggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
